



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

61 - 2026 - 3 - 177

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2026, N. 3

Disposizioni in materia di personale e di proroga di graduatorie

Art. 1

Disposizioni in materia di personale

1. Al fine di valorizzare le risorse umane e promuovere l'efficienza amministrativa, gli enti e le agenzie facenti parte del sistema Regione possono incrementare, a valere sulle disponibilità del proprio bilancio, le risorse per il finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e del Fondo per le progressioni professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e di trattamento economico del personale, dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) vigente.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono adottati con atto motivato dell'organo di vertice dell'ente o agenzia, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica, anche in relazione al rispetto dei limiti di spesa del personale e degli obiettivi generali di contenimento della spesa. Restano ferme le disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia di utilizzo, destinazione e certificazione dei fondi per il trattamento accessorio.

Art. 2

Proroga dei termini di efficacia di graduatorie

1. I termini di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive in corso di validità indette dall'Amministrazione regionale, dagli enti e dalle agenzie del sistema Regione, dagli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e in scadenza entro il 31 luglio 2026, sono prorogati di dodici mesi.

Art. 3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).